

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6352 del 06/11/2025
Oggetto	Ferri Gabriele - Modifica autorizzazione unica per stoccaggio fanghi in comune di Bondeno via Serragliolo n. 287
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6616 del 06/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno sei NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Sinadoc 17821/2025

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - art. 208. **Impresa Individuale FERRI GABRIELE.**

Autorizzazione unica per attività di stoccaggio fanghi agroalimentari in comune di Bondeno (FE) fraz. Santa Bianca. **Modifica dell'atto DET-AMB-2022-507 del 4/02/2022**

IL RESPONSABILE

Vista la domanda presentata dall'Impresa Individuale Ferri Gabriele, nella persona del Titolare Ferri Gabriele, con sede legale e operativa in comune di Bondeno (FE), fraz. Santa Bianca, via Serragliolo n. 287, in data 21/05/2025, assunta al PG/2021/93436, perfezionata con documentazione assunta al PG/2025/93865 del 21/05/2025, relativamente all'aumento del quantitativo annuale dei fanghi biologici destinati all'agricoltura da stoccare presso l'impianto autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con atto DET-AMB-2022-507 del 4/02/2022

Vista la comunicazione di questo Servizio, di Avvio del procedimento e di indizione/convocazione della Conferenza dei Servizi, inviata con PG/2021/132765 del 23/07/2025;

Richiamati i seguenti atti:

- DET-AMB-2022-507 del 04/02/2022 rilasciato ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/2006 relativamente all'approvazione e gestione di un impianto di stoccaggio di fanghi agroalimentari destinati all'agricoltura, per i rifiuti EER 020305;
- DET-AMB-2023-3854 del 31/07/2023, ai sensi del DPR 59/2013 per Utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione provenienti dall'impianto di stoccaggio di cui sopra, conformemente al D.Lgs. 99/1992 e D.G.R. 2773/2004 e s.m.i.;

Preso atto che:

- la ditta Ferri Gabriele risulta autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla gestione di un impianto di stoccaggio di fanghi agroalimentari (EER 020305) destinati all'agricoltura, provenienti dall'attività agro-industriale della società Pizzoli Spa in San Pietro in Casale (prov. Bologna), per un quantitativo istantaneo pari a 1.320 tonnellate ed annuale pari a 2.400 tonnellate;
- la ditta Ferri Gabriele è altresì autorizzata allo spandimento dei fanghi in agricoltura, ai sensi del D.Lgs 99/1992, provenienti dall'impianto di stoccaggio autorizzato con l'atto richiamato sopra;
- l'istanza di modifica dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. consiste nell'aumento del quantitativo annuale autorizzato **da 2.400 tonnellate/anno a 3.960 tonnellate/anno**, senza modifiche a quello istantaneo;
- l'aumento del quantitativo è dettato dalla necessità di gestire anche i fanghi provenienti dallo stabilimento Pizzoli Spa di San Pietro in Casale (BO), in via transitoria, in attesa che venga realizzato l'impianto di stoccaggio già autorizzato in via Fienil del Vento, Bondeno (FE);

- il ciclo di riempimento e svuotamento dei lotti n. 1 e 2, che ad oggi avviene 2 volte l'anno, avverrebbe, in ragione della modifica richiesta, una volta in più;
- che lo stoccaggio dei fanghi avviene mediante un'unica vasca suddivisa in due lotti delle stesse dimensioni pari a 366,56 mq x 2 m (altezza), corrispondenti a 733,12 mc per ogni lotto;

Richiamato il verbale della conferenza dei servizi del 26/08/2025, trasmesso agli interessati con nota PG/2025/152242 del 27/08/2025, con la quale si richiede documentazione integrativa;

Vista la documentazione integrativa della ditta trasmessa con nota, assunta al PG/2025/138531 del 24/09/2025;

Richiamato il verbale della conferenza dei servizi conclusiva del 20/10/2025, trasmesso agli interessati con nota PG/2025/186920 del 22/10/2025;

Vista la relazione tecnica predisposta da ARPAE - Servizio Territoriale PG n. 181623 del 14/10/2025, nella quale si esprime favorevolmente;

Vista la relazione tecnica predisposta da ARPAE Servizio Sistemi Ambientali PG n. 183255 del 16/10/2025, nella quale si esprime favorevolmente;

Visto il parere dei Vigili del Fuoco trasmesso con nota assunto al PG n. 176133 del 06/10/2025;

Visto il parere favorevole dell'AUSL di Ferrara, trasmesso con nota assunta al PG n. 183125 del 16/10/2025, nella quale vengono riportate raccomandazioni contenute nel presente atto;

Dato atto che:

- lo spandimento dei fanghi in agricoltura è disciplinato dal D.Lgs. 99/1992 e dalla DGR 2773/2004 e smi;
- l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 non autorizza quindi lo spandimento dei fanghi in agricoltura;
- ai fini dell'uso agronomico dei fanghi, provenienti dall'impianto di stoccaggio autorizzato con atto DET-AMB-2022-507 del 04/02/2022 sui terreni in Provincia di Ferrara, la ditta risulta infatti titolare dell'AUA, di cui all'atto DET-AMB-2023-3854 del 31/07/2023, ai sensi del DPR 59/2013;
- le informazioni sulla distribuzione dei fanghi sui terreni autorizzati in AUA, sono riportate nei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA), contenuti nelle notifiche che la ditta è tenuta a trasmettere almeno 10 gg prima dello spandimento ad ARPAE SAC Ferrara e ai Comuni territorialmente competenti, con le modalità espresse al punto XV della DGR 2773/2004 e s.m.i.;
- una volta ottenuta l'autorizzazione per l'aumento del quantitativo annuale dei fanghi, la ditta dovrà quindi presentare una modifica dell'AUA richiamata sopra, riguardante l'aumento dello stoccaggio dei fanghi ai fini della disponibilità dei terreni ad uso agronomico e aggiornamento dei PUA;

Richiamata la nota PG/2022/173257 del 21/10/2022, di accettazione delle garanzie finanziarie prestate dalla ditta Ferri Gabriele, per l'esercizio dell'attività autorizzata con l'atto DET-AMB-2022-507 del 04/02/2022 richiamato sopra;

Ritenuto:

- che non debba essere prestata un'appendice alle garanzie finanziarie già prestata, trattandosi esclusivamente dell'aumento della quantità annuale dei fanghi stoccati presso l'impianto;
- per una migliore comprensione, di sostituire l'atto DET-AMB-2022-507 del 04/02/2022 con il seguente atto;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni "Norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. del 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";

Vista la D.G.R. n. 2773 del 30/12/2004 primi indirizzi alle Province per la gestione ed autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazioni in agricoltura;

Vista la D.G.R. n. 285 del 14/02/2005 di rettifica alla DGR n. 2773 del 30/12/2004;

Vista la D.G.R. n. 1801 del 7/11/2005 integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi in agricoltura;

Vista la D.G.R. n. 326 del 4/03/2019 disposizioni urgenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 2024, è stato conferito al dott. Marco Roverati l'incarico dirigenziale di Responsabile del SAC di Ferrara a partire dal 1/09/2024;
- che Responsabile del procedimento amministrativo è la Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Rifiuti del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae;

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 31.01.2025, alla D.ssa Valentina Beltrame è stata confermata la Responsabilità dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e assegnato il Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni;
- che il Responsabile del trattamento dei dati è la d.ssa Valentina Beltrame;
- che con Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1185 del 16/07/2025 è stato nominato, a far data dal 16/07/2025, il nuovo Direttore Generale di Arpae;

Dato atto che la ditta con nota inviata via pec, assunta al PG/2025/196799 del 6/11/2025, ha inviato dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, di avere assolto all'imposta di bollo, conservando la marca da bollo identificativo n. 01230531643940 del 6/11/2025 unitamente al presente atto presso la propria sede, e di utilizzarla unicamente a tale scopo;

Dato atto che sono stati effettuati i dovuti controlli relativi alla normativa antimafia ai sensi del D.Lgs.159/2011, e che sono state correttamente pagate le spese istruttorie, versate tramite sistema pago PA;

AUTORIZZA

La Ditta Individuale Ferri Gabriele, nella persona del titolare, C.F. FRRGRL56H09A965E, P.IVA 00508210382, con sede legale in comune di Bondeno (FE), fraz. Santa Bianca, via Serragliolo n. 287, per l'attività di stoccaggio fanghi presso la stessa unità locale.

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del Dlgs 99/1992, della D.G.R. 2773 del 30/12/2004, successivamente modificato dal D.G.R. n.285 del 14/02/2005, D.G.R. n. 1801 del 2005 e smi, della D.G.R. n. 326 del 4/03/2019 e dalle seguenti prescrizioni:

1. L'esercizio dell'attività dovrà essere svolta nell'area individuata nella planimetria, unita a questo atto, quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
2. Alle operazioni di messa in riserva (R13) verranno sottoposti i seguenti rifiuti non pericolosi:

CER 020305 - *fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti*
3. Il **quantitativo massimo istantaneo** che potrà essere sottoposto alla messa in riserva non dovrà superare le **1.320 tonnellate**;
4. Il **quantitativo massimo annuale** che potrà essere sottoposto alla messa in riserva non dovrà superare i **3.960 tonnellate**;
5. L'attività autorizzata dal presente atto dovrà essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare inconvenienti igienico sanitari, danni o pericoli per il personale addetto e per l'ambiente;
6. Le modalità di gestione dei fanghi dovranno rispettare i criteri stabiliti dalle deliberazioni di G.R. n. 2773/2004, D.G.R. n. 285/2005, D.G.R. n.1801/2005 e D.G.R. n. 326/2019;
7. L'attività non dovrà arrecare disturbo per quanto riguarda il rumore, gli odori e la dispersione di polveri, trattandosi di attività appartenente alla prima classe, lettera b) n. 100 dell'elenco di cui al DM 5/09/1994;

8. Durante le operazioni di movimentazione dei fanghi dovrà essere impiegato apposito prodotto odorizzante, per ridurre eventuali impatti odorigeni;
9. Sulla platea in calcestruzzo non dovranno essere svolte attività di lavaggio ruote, mezzi o altre attrezzature;
10. Per le parti anteriore e posteriore della struttura (timpani), dovrà essere prevista apposita copertura;
11. Dovrà essere realizzata una barriera verde di 3 metri di altezza con essenze arboree (pioppi cipressini);
12. Ai fini dell'esercizio dell'attività ci si dovrà avvalere della viabilità pubblica attualmente disponibile, nel rispetto delle vigenti limitazioni al traffico;
13. La ditta dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti prodotti dalla propria attività per lo smaltimento finale e/o il recupero siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche;
14. La Società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs 152/06 e smi;
15. In caso di emissione del formulario di identificazione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs 152/2006 e smi, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 59 del 4/04/2023 "Regolamento recante Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

16. Da parte del titolare della ditta dovrà essere preventivamente inoltrata a questa Agenzia formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa;

Altre condizioni

17. ai fini dell'utilizzazione agronomica dei fanghi (ex D.Lgs. 99/1992), la ditta dovrà presentare modifica all'AUA, di cui all'atto DET-AMB-2023-3854 del 31/07/2023, riguardante l'aumento dello stoccaggio dei fanghi;
18. in caso di segnalazioni di disagio odorigeno, la ditta dovrà attuare campagne di monitoraggio e azioni di mitigazione aggiuntive da implementare all'interno del sito;
19. le azioni previste al fine di evitare la proliferazione di insetti vettori di malattie infettive, dovranno sempre essere aggiornate sulla base delle indicazioni annuali sulle Arbovirosi della Regione e del Comune territorialmente competente;

L'autorizzazione avrà validità fino al 7/02/2032.

Per il rinnovo delle attività autorizzate con il presente atto, dovrà essere presentata specifica domanda almeno 180 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Per le imprese che risultano registrate ai sensi del Regolamento CE 1221/2009 e smi (EMAS) ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al Regolamento CE n. 66/2010 e smi, o che

siano certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione può essere sostituito da un'autocertificazione da parte della Società stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'articolo 209 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso via pec alla Ditta, al Comune di Bondeno, all'AUSL di Ferrara, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90 e smi, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
dr. Marco Roverati
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.